

2^a parte



La presente sezione è dedicata alla presentazione dei bandi per accedere ai finanziamenti del Fondo europeo per la pesca nella regione Marche per il periodo di programmazione 2007-2013.

Per agevolare la lettura, ogni bando è in forma di schema sommario contenente una breve descrizione della finalità della misura, delle risorse disponibili e della dimensione del contributo che potrà essere erogato per ogni domanda, nonché le tipologie di interventi, soggetti e spese ammissibili.

L'area territoriale di attuazione delle misure presentate è l'intera regione Marche, ivi compreso il prospiciente ambito marino. Per quanto riguarda la misura 1.3 le imbarcazioni oggetto di contributo devono essere iscritte nel Registro comunitario da almeno cinque anni, ed in uno dei Compartimenti marittimi della regione Marche a far data dalla pubblicazione del bando.

Benché alcune misure ricalchino nel complesso quelle precedentemente attivate con lo SFOP, come la Misura relativa alla trasformazione e commercializzazione, altre, e tra queste le Misure riguardanti Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca e la Piccola pesca costiera, presentano interessanti novità, come pure, di rilievo, rispetto alla passata programmazione è la novità che introduce la possibilità della sostituzione del motore per le imbarcazioni che non superano i 24 m, salvo l'esistenza di eventuali piani di ristrutturazione e salvataggio.

Altra novità rilevante è rappresentata dalla Misura 4.1 *"Sviluppo sostenibile delle zone di pesca"*.

Con tale misura, gli attori locali definiscono la propria strategia di sviluppo sostenibile costituendo un Gruppo di Azione Costiera.

L'operatore ittico che vorrà proporre alla Regione un proprio progetto deve, tuttavia, inoltrare domanda nei modi e nei termini definiti dagli avvisi pubblici pubblicati sul Bollettino Ufficiale Regionale Marche (B.U.R.M.).

Il bando completo può essere letto e "scaricato" direttamente sul sito regionale www.pesca.marche.it, dove, peraltro, si potrà immediatamente visualizzare la presenza di bandi aperti nel corso dell'anno.

Per ogni eventuale informazione, gli interessati potranno rivolgersi al seguente ufficio regionale:

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

P.F. pesca e zootecnia

Via Tiziano, 44

60125 Ancona

funzione.PescaZootecnia@regione.marche.it

tel. 071/806 3738

fax. 071/806 3055







Adeguamento della flotta da pesca comunitaria

asse

1

MISURA 1.3

Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività

1. Finalità della misura

Gli armatori possono beneficiare di un sostegno economico per investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni di operatività dei pescherecci in termini di sicurezza a bordo, di condizioni di lavoro, di igiene e qualità del pescato, di efficienza energetica e selettività, senza che ciò vada ad incidere sull'aumento della capacità di cattura e sull'incremento della stiva. Possono essere sostituiti anche i motori a condizione che né derivi una riduzione del consumo di carburante e dell'inquinamento, senza aumento alcuno della potenza.

2. Interventi ammissibili

Il sostegno economico è volto a promuovere investimenti che riguardano principalmente l'armamento, l'ammodernamento, la sostituzione del motore e la sostituzione degli attrezzi da pesca.

Questi investimenti devono consentire il raggiungimento di almeno una tra le seguenti finalità: miglioramento della sicurezza a bordo, delle condizioni di lavoro, dell'igiene, della qualità dei prodotti, dell'efficienza energetica e della selettività degli attrezzi.

Gli interventi di ammodernamento possono, inoltre, avere positive ricadute per quanto concerne:

la riduzione dell'impatto delle attività di pesca su specie non commerciali; la riduzione dell'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi e sui fondali marini; la protezione delle catture e degli attrezzi dai predatori selvatici, anche attraverso modifiche del materiale di parte degli attrezzi da pesca, purché non comportino un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività degli attrezzi da pesca e siano introdotte tutte le misure appropriate per evitare danni fisici ai predatori.

Per quanto concerne la *sostituzione del motore*, lo stesso può avvenire a condizione che né derivi un minor consumo di carburante e, per le navi di lunghezza superiore a 12 metri, a condizione che la potenza si riduca del 20% sia in capo ad ogni singola imbarcazione che, in caso di un progetto presentato da un gruppo di armatori, ottenuto globalmente dal gruppo.

Per quanto concerne l'intervento finalizzato alla *sostituzione degli attrezzi da pesca*, si possono ammettere solamente le sostituzioni finalizzate al miglioramento della selettività, nel rispetto delle condizioni poste dal FEP, ov-



vero non più di due sostituzioni nel periodo.

Gli interventi che comprendano solo ed esclusivamente attrezzatura di bordo, compresi i motori ausiliari, destinati a migliorare sostanzialmente l'efficienza energetica dei pescherecci, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici, rientrano nella previsione di cui al reg. (CE) n. 744/2008 del Consiglio, e sono pertanto assoggettati alla regolamentazione del caso.

Ovviamente, gli interventi in argomento non devono determinare un aumento della capacità di cattura del peschereccio, né un incremento della stiva, né comportare la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti per l'ammissibilità

Possono accedere al presente regime contributivo:

- le imprese armatrici, iscritte nei registri delle imprese di pesca (RIP), proprietarie delle imbarcazioni da pesca da ammodernare;
- le imprese armatrici, iscritte nei registri delle imprese di pesca (RIP), non proprietarie delle imbarcazioni da pesca da ammodernare, previo consenso del proprietario all'esecuzione dei lavori ed al mantenimento del vincolo di inalienabilità e destinazione d'uso secondo quanto dal presente avviso previsto.

Le imprese predette non devono inoltre essere sottoposte a procedure di concordato preventivo, amministrazione controllata, fallimento, scioglimento o liquidazione, né a procedimenti per l'applicazione di una delle misure

di prevenzione, ed essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

Le imbarcazioni oggetto di intervento, devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritte da almeno 5 anni nel Registro comunitario delle navi da pesca;
- b) essere iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Marche;
- c) avere effettuato almeno 75 giorni di pesca in ciascuno dei due periodi di 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- d) non essere in disarmo da più di dodici mesi, calcolati dal momento della presentazione della domanda, salvo i casi di imbarcazioni danneggiate per cause non imputabili al beneficiario (ad es. condizioni meteomarine avverse) e certificate dall'Autorità marittima, o di imbarcazioni in arresto temporaneo.

Per le imbarcazioni di età superiore a 29 anni, la validità tecnico economica dell'intervento per cui si richiede il contributo deve essere attestata da organismo di classificazione riconosciuto a livello europeo.

4. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi che possono essere riconosciuti ammissibili, che rispettino le norme in materia di ammissibilità della spesa previste dai regolamenti comunitari di settore, dal Programma Operativo FEP Italia 2007/2013 e dalle disposizioni vincolanti discendenti, specie con riferimento alle modalità di compilazione delle fatture e di pagamento delle medesime.

Le stesse devono essere relative ad investimenti avviati a datare dal:

- a) 1° gennaio 2007, ovvero 31/07/2008 per gli interventi che beneficiano di un maggior contributo ai sensi del reg.(CE) n.744/2008;
- b) dal giorno successivo alla chiusura della scadenza temporaneamente precedente, per tutte le altre scadenze di presentazione delle istanze.

Nel dettaglio le spese possono riguardare:

- a) lavori di impiantistica, di straordinaria manutenzione;
- b) acquisto e installazione del motore di propulsione;
- c) acquisto e installazione di attrezzatura e/o impiantistica da pesca/di bordo, compresa l'attrezzatura informatica, inclusiva del relativo software specifico/specialistico;
- d) spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, con specifiche limitazioni.

È ammissibile l'acquisto di beni con la modalità del leasing, sotto forma di aiuto all'utilizzatore, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva a quella prevista per l'ammissibilità della spesa ed includa una clausola di riacquisto. Qualora la durata del contratto di leasing superi la durata dell'intervento ammesso a contributo, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati sino alla data prevista per la conclusione progettuale.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di tasse, oneri accessori (quali oneri bancari) ed imposte, compresa l'IVA, a meno che la stessa non sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Sono in ogni caso escluse le spese connesse al funzionamento (riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo aziendale, a costi di esercizio, quali l'acquisto di materiale non durevole, del tipo casse per il pesce, abbigliamento, carburanti, lubrificanti), alla dotazione di sicurezza obbligatoria, alla manutenzione ordinaria, a lavori in economia, a beni mobili usati, ovvero gravati da vincoli o ipoteche, ad opere in subappalto, ad attrezzature che possono accrescere la capacità di pesca (del tipo





sonar, telecamere subacquee), le spese connesse al contratto di leasing (tributi, interessi, spese generali...), oltre le spese il cui pagamento sia avvenuto secondo modalità diverse da quelle indicate come ammissibili dal bando di accesso.

Le spese generali sono ammissibili al contributo fino ad un massimo del 5% del totale, e tra esse rientrano quelle bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative finalizzate alla pubblicità dell'intervento, ecc.

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:

- IVA;
- materiale usato, compreso il montaggio;
- sonar e altre attrezzature che possano accrescere la capacità di pesca;
- lavori di ordinaria manutenzione: calafataggio, chiodatura, pittura, sabbiatura ecc. dell'intera imbarcazione (i predetti lavori sono ammessi limitatamente alle parti sostituite);
- revisione e riparazione del motore e di impianti, attrezzature e macchinari;
- acquisto di materiale non durevole (casse per pesce,

- vestiti, carburanti, lubrificanti);
- lavori di rifacimento dello scafo, che, per entità, lascino prefigurare una nuova costruzione;
- spese sostenute precedentemente al 1° gennaio 2007;
- contributi in natura;
- spese relative ad opere in subappalto;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento da parte del FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese per procedure amministrative;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

Gli investimenti non dovranno permettere un aumento della capacità di cattura e della dimensione della stazza commerciale e della potenza motore del natante oggetto di richiesta di finanziamento.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per la attivazione della misura "Investimenti a bordo dei pescherecci e selettività" ammontano a complessivi € 3.495.850,00 per tutto il periodo di programmazione.

Il contributo a fondo perduto è modulato in base alla tipologia di intervento ed è pari al 40% per tutti gli interventi sui pescherecci, ad eccezione delle imbarcazioni rientranti nella tipologia della piccola pesca costiera, le quali godono di una maggiorazione del 20%.

Per gli interventi effettuati a partire dal luglio 2008 e riguardanti gli investimenti destinati a migliorare sostanzialmente l'efficienza energetica dei pescherecci, nonché a ridurre le emissioni, il contributo è elevato al 60%.

Per la sostituzione del motore il contributo pubblico è del 20%; detta percentuale è aumentata al 40% per le imbarcazioni appartenenti alla piccola pesca costiera

MISURA 1.4

Piccola pesca costiera

1. Finalità della misura

La piccola pesca costiera svolge un ruolo importante sia nell'economia ittica della regione, che nel tessuto sociale. Per la piccola pesca (praticata da imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 12 metri che non utilizzano i sistemi a traino) la misura prevede l'erogazione di premi a favore delle singole imprese.

Detti premi contribuiranno alla realizzazione di progetti finalizzati a iniziative tendenti alla salvaguardia delle risorse biologiche, a migliorare le competenze professionali e la formazione e a promuovere l'organizzazione di filiera.

2. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

1. Iniziative presentate dagli operatori della piccola pesca costiera che, in forma collettiva, contribuiscono a migliorare la gestione e il controllo delle condizioni di accesso a determinate zone di pesca e/o ad incoraggiare iniziative volontarie di riduzione dello sforzo di pesca ai fini della conservazione delle risorse
2. Iniziative presentate dagli operatori della piccola pesca costiera che, in forma collettiva, promuovono l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della piccola pesca costiera.

3. Iniziative volte a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza.
4. Iniziative finalizzate all'utilizzo di innovazioni tecnologiche che non aumentino lo sforzo di pesca.
5. Compensazioni socioeconomiche a favore degli operatori della piccola pesca costiera.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti per l'ammissibilità

Pescatori, proprietari o armatori di pescherecci che praticano la piccola pesca costiera. Per gli armatori non proprietari di imbarcazioni, è necessaria l'autorizzazione scritta all'investimento da effettuare sullo scafo, del proprietario dello stesso.

Ai sensi della misura *piccola pesca* possono beneficiare delle agevolazioni, i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- applicano il CCNL di riferimento, nel caso in cui l'impresa (cooperative, società di armamento) utilizza personale dipendente e siano in regola con l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- le imbarcazioni da pesca devono essere iscritte nel Registro comunitario;
- le imbarcazioni da pesca devono essere state in esercizio di pesca da almeno 3 anni e non essere in disarmo da più di 12 mesi alla data di presentazione della domanda, salvo i casi di pescherecci danneggiati per cause non imputabili al beneficiario (es. meteomarine) e certificate dall'autorità marittima, o pescherecci in arresto temporaneo;





- le imbarcazioni devono essere iscritte in uno dei compartimenti marittimi della Regione Marche a far data dalla pubblicazione del presente bando;
- le imbarcazioni da pesca partecipanti all'iniziativa devono avere una lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri, e non devono riportare sulla licenza di pesca nessuno degli attrezzi trainati di cui alla tabella 3 dell'allegato I del Reg. CE 26/2004 come modificato dal Reg. CE 1799/06;
- nei casi di cui alla tipologia 1, il numero di imbarcazioni aderenti all'iniziativa deve rappresentare almeno il 70% delle unità della piccola pesca costiera iscritte nel/i compartimento/i dell'area per la quale si richiede l'intervento (o, in alternativa, la capacità di pesca delle imbarcazioni aderenti deve rappresentare il 70% del totale registrato nell'area d'intervento. Tale valore può essere anche relativo ad uno o più attrezzi da pesca di cui si vuole diminuire lo sforzo di pesca su una deter-

minata specie;

- in caso di domande collettive almeno il 70% dei richiedenti deve soddisfare i requisiti richiesti.

4. Spese ammissibili

All'fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2007.

Riguardo alla ammissibilità delle spese, al pari delle altre misure, devono risultare inerenti all'investimento programmato.

Occorre specificare che per la terza tipologia di intervento (*Iniziativa volte a migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza*) sono ammessi costi relativi alla frequentazione di corsi volti al miglioramento delle competenze professionali relativi alla sicurezza, all'utilizzo delle strumentazioni di bordo, etc. Non sono in ogni caso ammesse le spese di alloggio e per l'IVA.



Per la quarta tipologia di intervento (*Iniziativa finalizzate all'utilizzo di innovazioni tecnologiche che non aumentino lo sforzo di pesca*) sono ammesse le spese riconducibili a innovazioni tecnologiche connesse a tecniche di pesca più selettive che vanno oltre gli obblighi normativi.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse finanziarie pari a € 998.816,00 per l'intero periodo di programmazione. La spesa ammissibile nell'ambito della presente misura è determinata per ciascuna tipologia (vedi precedente *paragrafo 2*) nella maniera seguente:

Tipologia 1:

Relativamente alle spese eventualmente necessarie per l'organizzazione, la realizzazione, la gestione, il controllo delle condizioni di accesso e la riduzione volontaria dello

sforzo di pesca, il premio è calcolato in funzione dei costi approvati entro un limite massimo di 15.000 euro per singolo imbarcato.

Tipologia 2:

Il premio è calcolato in misura dei costi giudicati ammissibili per la realizzazione dell'investimento, entro il limite massimo di 15.000 euro per singolo operatore.

Tipologia 3:

I costi relativi alle attività dirette al miglioramento delle competenze professionali ed alla formazione in materia di sicurezza e che rientrano nell'ambito di corsi di formazione gestiti da enti accreditati, rientrano nel primo gruppo ed il premio è calcolato sulla base del costo orario ricavato dalle tabelle di cui ai contratti collettivi di categoria.

Tipologia 4:

Il premio per gli investimenti per innovazioni tecnologiche è calcolato in misura dei costi effettivi sostenuti.

Tipologia 5:

Relativamente alle iniziative di diversificazione che non implicano la cancellazione dei pescatori dal registro della gente di mare, a seguito di bando di gara, è prevista una compensazione entro il limite massimo di 30.000 euro per singolo beneficiario. Tale importo è stabilito in funzione del costo medio del lavoro di un singolo di un membro dell'equipaggio imbarcato su una nave armata a strascico in Italia, per un periodo di 18 mesi.

Il premio sarà attribuito in ragione percentualmente crescente rispetto alla partecipazione del beneficiario all'iniziativa programmata.

Relativamente alle iniziative di aggiornamento delle competenze professionali in particolare dei giovani pescatori, il contributo è calcolato sulla base dei costi effettivamente sostenuti e giustificati dal beneficiario.

Relativamente alle iniziative relative ai regimi di riconversione che potranno essere adottati che implicano la cancellazione dei pescatori dal registro della gente di mare, è prevista una compensazione entro il limite massimo di 40.000 euro per singolo beneficiario.

Tale importo, destinato a coprire un periodo non superiore ai due anni, è stabilito in funzione del costo medio lordo annuale di un singolo imbarcato ed è corrisposto in ragione del tempo effettivamente coperto dal regime di riconversione.

Relativamente alle compensazioni una tantum ai pescatori che hanno lavorato a bordo di una nave per almeno 12 mesi e nel caso la nave sia stata ritirata dall'attività ai sensi dell'art.23 del regolamento, è prevista una compensazione una tantum pari a 18 mensilità del minimo monetario garantito ai sensi del contratto nazionale collettivo di lavoro.

MISURA 1.5

Compensazione socio economica per la gestione della flotta da pesca comunitaria

1. Finalità della misura

La misura prevede l'erogazione di una serie di premi a favore dei pescatori mirati alla compensazione degli effetti derivanti dalle azioni di contenimento dello sforzo di pesca. Possono essere finanziati programmi di formazione, di riconversione, o aiuti per giovani pescatori.

2. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti **tipologie** di intervento:

- diversificare le attività allo scopo di promuovere la pluriattività per i pescatori;
- aggiornare le competenze professionali, in particolare quelle dei giovani pescatori;
- instaurare un regime di riconversione professionale in ambiti diversi dalla pesca marittima;
- la compensazione una tantum ai pescatori che hanno svolto la loro attività a bordo di una imbarcazione da pesca per almeno dodici mesi, purché essa sia oggetto di arresto definitivo;
- premi individuali a pescatori, di età inferiore ai 40 anni, che esercitano la pesca professionale da almeno cinque anni o che posseggono una formazione professionale equivalente e che acquisiscono per la prima volta la proprietà di un peschereccio o parte di essa di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 m e di età compresa tra 5 e 30 anni.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

Possono beneficiare delle agevolazioni previste i pescatori professionali in possesso dei seguenti requisiti di anzianità lavorativa, come di seguito specificato:

- per gli interventi di cui alle tipologie a), b) e c) ogni pescatore partecipante all'iniziativa deve essere stato imbarcato su un peschereccio per almeno quattro mesi in ciascuno dei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda;
- per gli interventi di cui alla tipologia d) i pescatori devono aver lavorato come tali a bordo del peschereccio per almeno 12 mesi, non esserne proprietari, ed il proprietario deve aver riconsegnato la licenza di pesca del



peschereccio nell'ambito delle procedure per l'arresto definitivo dell'attività di pesca ai sensi dell'art. 23 del Reg. CE 1198/2006;

- per gli interventi di cui alla tipologia e), i pescatori devono avere un'età inferiore ai 40 anni, dimostrare di essere in possesso di libretto di navigazione (o foglio matricolare) da almeno 5 anni e di essere stati imbarcati per almeno 18 mesi, nell'ambito dell'ultimo quinquennio, su un'imbarcazione da pesca, o in alternativa poter dimostrare di possedere una formazione professionale equivalente; inoltre l'imbarcazione acquistata deve avere un'età compresa tra i 5 e 30 anni e di lunghezza inferiore a 24 metri fuori tutto;

4. Spese ammissibili

Le spese necessarie alla realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2007. Esse possono riguardare:

Tipologia a)

- adeguamento dell'imbarcazione e delle attrezzature di bordo per effettuare il pescaturismo (adeguamento alle normative igienico - sanitarie e per la sicurezza per lo svolgimento dell'attività del pescaturismo);
- acquisto attrezzature informatiche per il collegamento internet, nonché spese per la realizzazione di un sito dedicato al pescaturismo e realizzazione di opuscoli e materiale divulgativo;
- acquisto delle attrezzature e beni strettamente occorrenti per la realizzazione di un progetto di diversificazione dell'attività;

Tipologia b)

- costi relativi alla frequentazione di corsi volti al miglioramento delle competenze professionali relativi alla sicurezza in mare, al pescaturismo, all'utilizzo delle strumentazioni di bordo, al conseguimento di brevetti subacquei professionali, etc.

Tipologia c)

- acquisto di attrezzature e beni strettamente occorrenti per la realizzazione di un progetto di riconversione fuori dal settore della pesca marittima

Tipologia e)

- costi relativi all'acquisto per la prima volta della proprietà o parte della proprietà di un'imbarcazione da pesca di lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri e di età compresa tra i 5 ed i 30 anni

Relativamente alle iniziative di diversificazione di cui alla tipologia a), che non implicano la cancellazione dei pescatori dal registro della gente di mare, è prevista una compensazione che verrà erogata in funzione dell'investimento ammesso, della portata del progetto e dell'impegno finanziario assunto da ciascun partecipante.

Relativamente alle iniziative di riconversione di cui alla tipologia c), che implicano la cancellazione dei pescatori dal registro della gente di mare la compensazione potrà essere erogata a favore di ogni beneficiario, in base a parametri che verranno definiti negli avvisi pubblici della Regione Marche.

Relativamente alle iniziative di cui alla Tipologia d) potrà essere assegnata ai pescatori che hanno lavorato a bordo di una nave da pesca per almeno 12 mesi e nel caso la stessa nave sia stata oggetto di un ritiro dall'attività ai sensi dell'art. 23 del reg. CE 1198 /2006 una compensazione a tantum fino ad un massimo di 18 mensilità del minimo monetario garantito ai sensi del CCNL. Per periodi di sospensione dall'attività inferiori all'anno, il premio è corrisposto pro rata temporis.

Relativamente alle iniziative di cui alla Tipologia e) sarà assegnato un premio nel limite massimo del 15% del costo di acquisto della proprietà o parte della proprietà di un peschereccio e comunque non oltre l'importo di 50.000 euro.

L'ammissibilità della spesa di cui al presente bando fa riferimento al documento concernente "Linee guida per la determinazione delle spese ammissibili del Fondo Europeo Pesca".

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Agli interventi di cui alla presente Misura sono assegnate le risorse pari a € 499.408,00 per l'intero periodo di programmazione.

I progetti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 100% della spesa totale ammessa.







Acquacoltura, pesca nelle
acque interne, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti
della pesca e dell'acquacoltura

ASSE

2

MISURA 2.1

Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura

1. Finalità della misura

Una parte crescente del consumo ittico da parte del mercato europeo proviene dall'acquacoltura. Pertanto il suo sviluppo è una priorità. E' obiettivo della Regione Marche incentivare investimenti miranti a migliorare la qualità dei prodotti, migliorare le condizioni di lavoro, l'igiene, la salute dell'uomo o degli animali e ridurre l'impatto negativo sull'ambiente.

2. Interventi ammissibili

Sono oggetto di finanziamento le strutture e/o impianti, esistenti o da realizzare, a terra od in mare, adibiti ad attività di acquacoltura, per la produzione di organismi acquatici da destinarsi principalmente al consumo umano. Rientrano nella definizione di struttura e/o impianto anche i propri punti vendita del prodotto allevato, le infrastrutture destinate ad attività di apprendimento permanente, come pure le imbarcazioni asservite esclusivamente agli impianti.

Gli interventi ammissibili a contributo sono nello specifico riferibili alla nuova costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione, l'ammodernamento e la fruizione intesa come organizzazione di attività immateriali riconducibili all'apprendimento permanente nel settore dell'acquacoltura, fornite da soggetti di comprovata esperienza nel settore.

Inoltre, gli interventi di cui sopra devono essere finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- diversificazione verso nuove specie e produzione di specie con buone prospettive di mercato;
- applicazione di tecniche di acquacoltura che riducono l'impatto negativo o accentuano gli effetti positivi sull'ambiente in modo sostanziale rispetto alle normali pratiche utilizzate per il settore dell'acquacoltura;
- sostegno alle tradizionali attività dell'acquacoltura importanti per preservare e sviluppare il tessuto socio-economico e l'ambiente;
- sostegno per l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici;
- miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza dei lavoratori del settore dell'acquacoltura.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti riguardanti il commercio al dettaglio, così come gli investimenti che



comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

Possono accedere al presente regime contributivo le imprese che operano od opereranno ad intervento realizzato nel settore dell'acquacoltura.

Le imprese predette devono rientrare nelle classi dimensionali di micro, piccole medie imprese o di imprese aventi meno di 750 dipendenti o con un volume di affari inferiore a 200 milioni di euro-

4. Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono nel dettaglio relative a:

- opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione;
- acquisto di beni mobili, macchinari ed attrezzature (del tipo boe, corpi morti, cordame, gabbie, imbarcazioni di servizio);
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;
- adeguamento dei veicoli alle esigenze aziendali (del tipo: coibentazione dei mezzi di trasporto);
- costi di formazione connessi all'apprendimento permanente;

- acquisto di terreni, nel limite del 10% della spesa totale ammissibile, determinata al netto del costo del terreno e delle spese di cui alla successiva lettera h);
- acquisto di beni immobili;
- spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, spese per la pubblicizzazione dell'investimento ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) n. 498/2007 (targhe esplicative e cartellonistica), il tutto nel limite del 10% dei costi inerenti le spese di cui alle lettere precedenti.

È ammissibile l'acquisto di beni con la modalità del leasing, sotto forma di aiuto all'utilizzatore, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva a quella prevista per l'ammissibilità della spesa ed includa una clausola di riacquisto. Qualora la durata del contratto di leasing superi la durata dell'intervento ammesso a contributo, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati sino alla data prevista per la conclusione progettuale.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di tasse, oneri accessori (quali oneri bancari) ed imposte, compresa l'IVA, a meno che la stessa non sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.

Sono in ogni caso escluse le spese connesse al funzionamento (riconducibili al normale svolgimento del proces-

so produttivo aziendale, a costi di esercizio, quali l'acquisto di riproduttori e novellame della specie da allevare), alla manutenzione ordinaria, a canoni delle concessioni demaniali, a lavori in economia, a beni mobili usati, ovvero gravati da vincoli o ipoteche, ad opere in subappalto, le spese connesse al contratto di leasing (tributi, interessi, spese generali...), oltre le spese il cui pagamento sia avvenuto secondo modalità diverse da quelle indicate come ammissibili dal presente avviso pubblico.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per l'attivazione della misura "Investimenti produttivi nel settore dell'acquacoltura" ammontano a complessivi € 3.632.074,00 per tutto il periodo di programmazione.

Il contributo a fondo perduto è parametrato in base alla dimensione di impresa ed è pari al 40% per le micro, piccole e medie imprese ed al 20% per le restanti, del costo progettuale valutato ammissibile.

Il valore minimo della spesa ammissibile è pari a € 25.000,00, mentre quella massima è di € 750.000,00.



MISURA 2.1- Sottomisura 3

Misure sanitarie

1. Finalità della misura

Le risorse del Fondo europeo per la pesca possono essere utilizzate per l'erogazione di indennità compensative a molluscoltori per l'arresto temporaneo della raccolta di molluschi allevati.

L'indennità può essere concessa nei casi in cui la contaminazione dei molluschi dovuta alla proliferazione di plancton tossico o alla presenza di plancton contenente biotossine determini, per motivi sanitari, la sospensione della raccolta.

Il FEP può contribuire altresì a finanziare il controllo e l'eliminazione delle malattie in acquacoltura, con particolare riferimento a quelle esotiche o non esotiche descritte in dettaglio nel Regolamento (CE) n.349/2005.

2. Interventi ammissibili

I contributi possono essere erogati ai sensi dell'art.31 del FEP ad imprese di acquacoltura allorché, per la presenza di plancton tossico o biotossine algali, siano costrette a:

- sospendere la raccolta dei molluschi per più di 4 mesi consecutivi;
- oppure quando per effetto della contaminazione si determini una perdita economica, dovuta alla sospensione della raccolta, che superi il 35% del fatturato annuo dell'impresa interessata calcolato sulla base del fatturato medio dell'impresa nei tre anni precedenti.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

L'indennità compensativa può essere erogata ad imprese che svolgono l'attività di acquacoltura a copertura della perdita subita.

L'indennità può essere concessa ad ogni impresa per un massimo di dodici mesi nell'arco dell'intero periodo di programmazione.

4. Spese ammissibili

Trattasi di una indennità compensativa del mancato reddito e pertanto la quantificazione verrà parametrata sul reddito dell'impresa. Qualora la sospensione dell'attività nel periodo di programmazione dovesse superare i 12 mesi consentiti, l'indennità compensativa verrà erogata comunque per non più di 12 mesi. Per la determinazione



del reddito di impresa si prenderà in esame la media di quanto dichiarato dall'impresa nei tre anni precedenti.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

L'indennità verrà erogata con riferimento al 100% del mancato reddito accertato con le modalità ed alle condizioni sopra indicate. Nel periodo di programmazione del FEP, ove tale misura dovesse essere attivata, verranno utilizzate le risorse stanziare per l'acquacoltura che ammontano a € 3.632.074,00.

MISURA 2.3

Investimenti nei settori della trasformazione e della commercializzazione

1. Finalità della misura

La misura è volta al miglioramento delle condizioni del settore della trasformazione e della commercializzazione, inteso come l'insieme delle seguenti operazioni:

- preparazione che alteri l'integrità anatomica dei pesci come l'eviscerazione, la decapitazione, l'affettatura, la sfilettatura, la tritatura, la pelatura, la rifilatura, la sgusciatura, ecc.;
- lavatura, pulitura, calibratura e depurazione dei molluschi bivalvi;
- conservazione, congelamento e confezionamento, compreso il confezionamento sottovuoto o in atmosfera modificata;
- trasformazione, ovvero processi chimici o fisici quali riscaldamento, affumicamento, salatura, disidratazione o marinatura, ecc., di prodotti freschi, refrigerati o congelati, anche associati ad altri alimenti, o una combinazione di vari processi;
- commercializzazione all'ingrosso dei prodotti ittici.

Gli investimenti devono perseguire uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di lavoro;
- miglioramento e monitoraggio delle condizioni di igiene o della qualità dei prodotti;
- produzione di prodotti di alta qualità destinati a nicchie di mercato;
- riduzione dell'impatto negativo sull'ambiente;
- incentivazione dell'uso delle specie poco diffuse, dei sottoprodotti e degli scarti;
- produzione o commercializzazione di nuovi prodotti, applicazione di nuove tecnologie o sviluppo di metodi di produzione innovativi;
- commercializzazione di prodotti provenienti soprattutto dagli sbarchi e dall'acquacoltura locali;
- promozione dell'occupazione sostenibile nel settore.

2. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- costruzione e acquisto di impianti ed immobili per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

- acquisto di nuove attrezzature per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- applicazione di nuove tecnologie destinate, in particolare, a migliorare le condizioni ambientali, la competitività, a incrementare il valore aggiunto dei prodotti, a favorire l'uso di energie rinnovabili;
- adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti;
- ampliamento/ammodernamento di impianti esistenti.





3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi al finanziamento sono le micro, piccole e medie imprese e imprese del settore che occupano meno di 750 persone o realizzano un fatturato inferiore a 200 milioni di euro.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

4. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2007.

Le spese ritenute ammissibili riguardano:

- acquisto di macchinari e attrezzature di pertinenza degli impianti di trasformazione o di commercializzazione;
- spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni

tecnologiche;

- opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti agli impianti e/o agli accessori;
- adeguamento dei mezzi alle esigenze aziendali (coibentazione/impianti frigoriferi);
- acquisto di terreni, purché funzionale alla realizzazione dell'operazione, nei limiti del 10% della spesa riconosciuta ammissibile;
- acquisto di beni immobili, purché direttamente connessi alle finalità dell'operazione prevista, che non siano stati oggetto, nel corso dei 10 anni precedenti alla presentazione della domanda, di un finanziamento pubblico e che non siano già adibiti all'esercizio di attività inerenti la pesca e l'acquacoltura;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, così come previsto dalla normativa comunitaria.



- canoni delle concessioni demaniali;
- nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.);
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle informatiche e di laboratorio;
- opere di abbellimento e spazi verdi;
- IVA;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per la attivazione della misura ammontano a complessivi € 4.165.786,00 per tutto il periodo di programmazione.


Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico fino al 40% della spesa totale ammessa per le imprese classificate come micro, piccole e medie. Il contributo si riduce al 20% per le altre imprese.

Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni richieste ed ottenute dal beneficiario per le medesime spese.

È ammissibile l'acquisto di beni con la modalità del leasing, sotto forma di aiuto all'utilizzatore, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva a quella prevista per l'ammissibilità della spesa ed includa una clausola di riacquisto. Qualora la durata del contratto di leasing superi la durata dell'intervento ammesso a contributo, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati sino alla data prevista per la conclusione progettuale.

Non sono ammissibili le spese per:

- investimenti riguardanti la trasformazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura per fini diversi dal consumo umano, salvo gli investimenti concernenti il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- investimenti relativi al commercio al dettaglio;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;





Misure di interesse collettivo

asse

3



MISURA 3.1

Azioni collettive

1. Finalità della misura

La misura è volta al finanziamento di progetti di interesse comune, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, che contribuiscono all'interesse di un gruppo di operatori del settore, o della popolazione in generale.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ossia contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.

2. Interventi ammissibili

Gli interventi devono essere finalizzati, oppure essere riconducibili o assimilabili, a uno o più dei seguenti obiettivi:

1. contribuire in modo sostenibile a una migliore gestione o conservazione delle risorse;
2. promuovere metodi o attrezzature di pesca selettivi e ridurre le catture accessorie;
3. migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza;
4. contribuire alla trasparenza dei mercati dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, tramite progetti o iniziative di tracciabilità del prodotto;
5. migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti alimentari;
6. sviluppare, ristrutturare o migliorare i siti acquicoli;
7. realizzare investimenti in attrezzature ed infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commer-

cializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;

8. accrescere le competenze professionali o sviluppare nuovi metodi e strumenti di formazione;
9. promuovere il partenariato tra la ricerca scientifica applicata alla pesca e gli operatori del settore;
10. collegamenti in rete e scambi di esperienze e migliori pratiche tra le organizzazioni che promuovono le pari opportunità tra uomini e donne e altre parti interessate;
11. contribuire al conseguimento degli obiettivi fissati per la piccola pesca costiera, tese a promuovere l'organizzazione della catena di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, l'utilizzo di innovazioni tecnologiche e migliorare le competenze professionali e la formazione in materia di sicurezza;
12. effettuare studi di fattibilità relativi alla promozione del partenariato con i paesi terzi nel settore della pesca;
13. contribuire al finanziamento di misure di assistenza tecnica finalizzate all'esecuzione di audit energetici per gruppi di pescherecci, ed all'elaborazione di piani di ristrutturazione e di ammodernamento.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi al finanziamento sono le organizzazioni di produttori riconosciute, i consorzi di imprese di pesca, le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, gli enti/organi-

smi pubblici, le organizzazioni professionali e sindacali riconosciute, e maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni ambientaliste.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

4. Spese ammissibili

Sono ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo precedente, sostenute a decorrere dalla data di avvio del progetto.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che questi ultimi non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito declinate:

- attrezzature e infrastrutture per la produzione, la trasformazione o la commercializzazione, incluse quelle per il trattamento degli scarti;
- attrezzatura informatica, e relativi software di tipo specialistico;
- materiale di consumo di tipo specifico e/o specialistico;
- spese per personale esterno (incarichi di collaborazio-

ne, consulenze professionali...)

- costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari;
- spese relative alla cooperazione con istituti scientifici, centri di formazione;
- spese tecniche e di progettazione;
- spese per infrastrutture destinate all'apprendimento permanente nei limiti del 10% delle spese totali ammissibili;
- spese connesse alla realizzazione del progetto (personale, affitto imbarcazioni o attrezzature, etc.).

Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa unitamente ad una relazione che evidenzi i motivi della scelta.

Non sono ammissibili

- i costi relativi alla pesca sperimentale;
- le spese riferibili a contributi in natura;
- i costi di funzionamento;
- i canoni delle concessioni demaniali;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- le spese relative ad opere in subappalto;
- gli interessi passivi;



- le spese di alloggio;
- le spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- l'acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- l'IVA se non definitivamente sostenuta dal beneficiario finale;
- i tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;
- l'acquisto di infrastrutture destinate all'apprendimento permanente (quali edifici, pescherecci ecc.) per un importo superiore al 10% delle spese totali ammissibili per l'operazione interessata.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per la attivazione della misura ammontano a complessivi € 847.572,00 per tutto il periodo di programmazione

Il contributo a fondo perduto è calcolato in percentuale del costo progettuale valutato ammissibile ed è pari al 100% nel caso di progetti che abbiano un interesse collettivo e al 60% nel caso di interventi che pur essendo presentati da un soggetto collettivo, presentino un interesse sostanzialmente individuale, o comunque legato per lo più al soggetto proponente.

MISURA 3.1

Azioni collettive – Piani di gestione locali

1. Finalità della misura

La misura è volta al finanziamento di progetti di interesse comune nel settore della pesca finalizzati alla redazione di uno o più piani di gestione avente carattere locale. Per locale deve intendersi un piano realizzato in una determinata zona corrispondente ad una marineria, oppure, un compartimento marittimo, oppure ad un'intera regione. L'obiettivo è quello di conseguire in una determinata zona un miglioramento della sostenibilità tramite il controllo

del tasso di sfruttamento della risorsa, ed il miglioramento della competitività delle imprese che vi operano.

Il rispetto e la condivisione delle regole previste dal piano rappresentano la condizione necessaria per il successo dell'iniziativa.

2. Interventi ammissibili

Il sostegno per l'attivazione di piani di gestione locali può comprendere l'elaborazione di piani di gestione locali, studi di fattibilità, attività di consulenza, produzione di elaborati tecnici e scientifici. Possono essere ammessi interventi tendenti a promuovere la fattibilità e la condivisione di un piano attraverso la promozione e la definizione di una serie di regole da mettere in atto. Tali piani comprenderanno la delimitazione delle aree e la definizione di misure tecniche e finanziarie.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi al finanziamento sono quei soggetti in grado di proporre un piano di gestione.

Possono essere organizzazioni di produttori riconosciute, consorzi di imprese di pesca o altri soggetti in grado di realizzare gli obiettivi del piano.

4. Spese ammissibili

Sono ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con lo studio di fattibilità del piano stesso.

Riguardo agli interventi che possono essere inseriti all'interno di un piano di gestione, gli stessi, ove presentassero i caratteri degli interventi definiti dal FEP all'Asse 1, attingeranno risorse dalle misure dell'Asse 1 (ad esempio, per gli investimenti a bordo e la selettività) ove invece, presentassero i caratteri degli interventi propri delle misure di interesse comune, attingeranno le risorse dalla Misura *azioni collettive*.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per la attivazione della misura sono comprese all'interno della Misura *Azioni collettive* e come già indicato nella precedente scheda, ammontano a complessivi € 847.572,00 per tutto il periodo di programmazione.

Lo studio finalizzato all'attivazione del piano verrà finanziato al 100% dei costi ritenuti ammissibili.

Sui costi sostenuti per la gestione del piano verranno applicate le percentuali previste dalle intensità di aiuto di cui all'allegato II del regolamento Reg. CE n. 1198/2006.

MISURA 3.3

Porti, luoghi di sbarco e ripari di pesca

1. Finalità della misura

La misura è diretta ad incentivare investimenti volti a migliorare i servizi offerti nei porti di pesca esistenti, siano essi pubblici o privati. Gli investimenti, devono presentare un interesse per i pescatori, finalizzati a migliorare le infrastrutture esistenti o a realizzare nuovi servizi, come l'ammodernamento, o l'informatizzazione di un crentro vendita, o di una sala d'asta. Le risorse del FEP possono contribuire alla realizzazione di progetti aventi la finalità di migliorare le condizioni di trattamento del pesce sbarcato, la ristrutturazione dei luoghi di sbarco esistenti, le condizioni di sicurezza dei pescatori, anche mediante la costruzione ed ammodernamento di piccoli ripari di pesca, con preferenza per quegli interventi indirizzati a migliorare la quantità e qualità dei servizi offerti.

2. Interventi ammissibili

Sono considerati ammissibili gli interventi localizzati all'interno di aree esistenti destinate ad area portuale, luogo di sbarco ovvero riparo di pesca. Dette aree devono essere individuate in quanto tali dallo strumento urbanistico comunale, dal piano di spiaggia vigente, ovvero da altro strumento normativo idoneo, quali aree destinate alla pesca marittima e/o acquacoltura.

Per essere ammissibili a contributo, gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, avere un ambito più vasto delle misure adottate da imprese private ed avere l'obiettivo di migliorare i servizi offerti.

Al fine della dimostrazione dell'interesse comune delle opere di cui sopra, in sede di richiesta di contributo deve essere attestato il coinvolgimento di almeno il 50% delle imprese di pesca e/o di acquacoltura la cui imbarcazione risulti stazionare normalmente nell'area oggetto di intervento.





Gli interventi ammissibili a contributo sono nello specifico riferibili alle seguenti tipologie:

- costruzione, ammodernamento, ristrutturazione nonché ampliamento di elementi strutturali (mobili ed immobili);
- acquisto di beni ed attrezzatura;
- nuova costruzione od ammodernamento di piccoli ripari di pesca.

Gli interventi di cui sopra devono essere finalizzati ad uno o più dei seguenti obiettivi:

- miglioramento delle condizioni di sbarco, trattamento, magazzinaggio, messa all'asta dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- miglioramento dei servizi offerti ai pescatori e produttori acquicoli;
- miglioramento delle condizioni di sicurezza e di lavoro;
- gestione informatizzata delle attività di pesca;
- deposito, trattamento scarti, riduzione dei rigetti in mare.

Sono in ogni caso esclusi gli investimenti che comportino la sostituzione di beni che abbiano fruito di un finanziamento pubblico nel corso dei cinque anni precedenti.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

Possono accedere al presente regime contributivo le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le organizzazioni di produttori riconosciute e gli enti pubblici, ivi compresi enti locali.

4. Spese ammissibili

Nell'ambito delle tipologie di intervento previste al paragrafo precedente, le spese risultano ammissibili se finalizzate ad un insieme di opere funzionalmente organizzate. Sono considerate ammissibili le sole spese aventi un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo precedente, che rispettino le norme in materia di ammissibilità della spesa previste dai regolamenti comunitari di settore, dal Programma Operativo FEP Italia 2007/2013 e dalle disposizioni vincolanti discendenti, specie con riferimento alle modalità di compilazione delle fatture e di pagamento delle medesime.

Le stesse devono essere relative ad investimenti avviati a datare dal 1° gennaio 2007.

Le spese ammissibili sono nel dettaglio relative a:

- opere edili, impiantistiche, di straordinaria manutenzione;
- opere di dragaggio nei limiti del 10% dei costi sostenuti per la realizzazione di progetti infrastrutturali per l'attracco delle imbarcazioni;
- acquisto di beni mobili, macchinari ed attrezzature;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;
- acquisto di beni immobili;
- spese tecniche, di progettazione, direzione lavori, spese per la pubblicizzazione dell'investimento ai sensi dell'art. 32 del Reg. (CE) n. 498/2007 (targhe esplicative e cartellonistica), il tutto nel limite del 10% dei costi inerenti le spese di cui alle lettere precedenti.

È ammissibile l'acquisto di beni con la modalità del leasing, sotto forma di aiuto all'utilizzatore, purché il relativo contratto sia stato stipulato in data successiva a quella prevista per l'ammissibilità della spesa ed includa una clausola di riacquisto. Qualora la durata del contratto di leasing superi la durata dell'intervento ammesso a contributo, sono sovvenzionabili soltanto i canoni pagati sino alla data prevista per la conclusione progettuale.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di tasse, oneri accessori (quali oneri bancari) ed imposte, compresa l'IVA, a meno che la stessa non sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario identificato solo ed esclusivamente nei soggetti di cui alle lettere a) e b) del paragrafo *soggetti beneficiari*.

Sono in ogni caso escluse le spese connesse al funzionamento (riconducibili al normale svolgimento del processo produttivo, a costi di esercizio, personale...), alla manutenzione ordinaria, a canoni delle concessioni demaniali, a lavori in economia, a beni mobili usati.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per l'attuazione della presente misura ammontano a € 4.663.068,00.

Il contributo a fondo perduto è parametrato in base alla tipologia di soggetto beneficiario ed è concedibile sino alla soglia del 60% per le micro, piccole e medie imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le organizzazioni di produttori e del 100% per gli enti pubblici, ivi compresi enti locali.

Il contributo è calcolato sul costo progettuale valutato ammissibile. L'investimento minimo ammissibile è pari a € 50.000,00, quello massimo è pari a € 1.000.000,00.

Il contributo di cui al punto precedente non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti lo stesso progetto di investimento.





MISURA 3.4

Sviluppo di nuovi mercati e campagne rivolte ai consumatori

1. Finalità della misura

La misura è destinata alla valorizzazione e promozione delle produzioni di qualità, nonché alla ricerca di nuovi sbocchi commerciali per i prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale, non devono essere orientati verso denominazioni commerciali né fare riferimento a zone geografiche o paesi specifici, fatta eccezione per i prodotti riconosciuti ai sensi del Reg. (CE) n. 510/2006.

2. Interventi ammissibili

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- a) realizzazione di campagne di promozione regionali, nazionali o transnazionali dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) fornitura al mercato di specie eccedentarie o sotto utilizzate che solitamente sono rigettate in mare o che non rivestono interesse commerciale;

- c) attuazione di una politica di qualità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- d) promozione dei prodotti ottenuti usando metodi che presentano un impatto ambientale ridotto;
- e) promozione dei prodotti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006
- f) certificazione della qualità, compresa la creazione di etichette e la certificazione dei prodotti catturati o allevati con metodi di produzione rispettosi dell'ambiente;
- g) campagne finalizzate a migliorare l'immagine dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura e l'immagine del settore della pesca;
- h) realizzazione di indagini di mercato.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

Organizzazioni che operano per conto dei produttori, organismi pubblici, o da questi designati, organizzazioni professionali riconosciute ed altri organismi destinati a tale scopo.

Al momento della domanda i richiedenti non devono avere procedure concorsuali e di amministrazione controllata e nel caso in cui l'impresa utilizza personale dipendente, essere in regola con gli adempimenti connessi al rispetto del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del settore di appartenenza ed alle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro.

4. Spese ammissibili

Al fine del raggiungimento degli obiettivi, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 1° gennaio 2007.

In linea generale **sono ammissibili le seguenti spese:**

- i costi per le agenzie pubblicitarie e altri fornitori di servizi nell'ambito della preparazione e della realizzazione delle azioni;
- l'acquisto o l'affitto di spazi per iniziative affidate ai mass media, la creazione di slogan o di marchi per la durata delle azioni;
- le spese per le pubblicazioni e il personale esterno necessari per le azioni;
- costi per l'organizzazione e la partecipazione a fiere ed esposizioni;

Non sono ammissibili le spese per:

- contributi in natura;
- acquisto di mobili e attrezzature;
- costi di funzionamento;
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;

- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- IVA se non definitivamente sostenuta dal beneficiario finale;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni;

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per la attivazione della misura ammontano a complessivi € 847.576,00 per tutto il periodo di programmazione

Gli investimenti ammessi, possono fruire di un contributo pubblico fino alla misura massima del 100% dell'investimento ammesso, se l'iniziativa è realizzata da un soggetto pubblico o da questi designato.

In tutti gli altri casi il contributo pubblico è pari al 40% delle spese ritenute ammissibili.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto di intervento.





MISURA 3.5

Progetti/Operazioni Pilota

1. Finalità della misura

La misura è volta all'incentivazione di progetti pilota finalizzati all'acquisizione e diffusione di nuove conoscenze tecniche nel settore della pesca, realizzati da operatori economici in cooperazione con organismi tecnici o scientifici.

Gli interventi devono presentare un interesse comune, ovvero contribuire all'interesse di un gruppo di beneficiari o della popolazione in generale.

2. Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo gli interventi inerenti il settore della pesca che possano qualificarsi come progetti "pilota", ovvero progetti realmente innovativi, di durata e costi limitati, in linea con la loro natura sperimentale. Il semplice miglioramento tecnico, di lieve entità, apportato a tecnologie già esistenti e ben conosciute non rende l'intervento assimilabile alla categoria dei progetti innovativi. A tal fine, l'intervento deve realizzarsi in un arco temporale sufficiente a consentire il raggiungimento di risultati significativi, destinati a dimostrare in condizioni simili a quelli reali del settore, l'interesse economico o l'affidabilità tecnica di una tecnologia innovativa.

In particolare, gli interventi devono:

- non avere immediata natura commerciale, pertanto, il

profitto eventualmente generato nella fase di realizzazione del progetto pilota, deve essere detratto dal finanziamento pubblico concesso;

- nel caso di interventi aventi come obiettivo la sperimentazione di piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca, vietando se necessario la pesca in certe zone, allo scopo di verificare le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché il ripopolamento sperimentale, gli stessi devono riguardare almeno il 70% delle imbarcazioni o capacità di pesca (misurata in GT) registrata nell'area di intervento.

Gli interventi devono essere finalizzati a:

- sperimentare l'affidabilità tecnica o economica di una tecnologia innovativa, in condizioni simili a quelle reali del settore produttivo, allo scopo di acquisire e diffondere conoscenze tecniche ed economiche della tecnologia sperimentata;
- sperimentare piani di gestione e piani di ripartizione dello sforzo di pesca;
- elaborare e sperimentare metodi per migliorare la selettività degli attrezzi e ridurre le catture accessorie, i rigetti in mare, l'impatto ambientale, in particolare sui fondali marini;
- sperimentare metodi alternativi di tecniche di gestione di pesca;
- sperimentare migliori tecniche finalizzate alla riduzione del consumo energetico dei pescherecci, dei motori, dell'apparecchiatura o degli attrezzi da pesca, nonché a ridurre le emissioni ed a contribuire alla lotta contro i mutamenti climatici. Tali interventi, di carattere

transitorio, sono adottabili sino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'art. 10 del Reg. (CE) n. 744/2008 del Consiglio del 24 luglio 2008, che istituisce un'azione specifica temporanea intesa a promuovere la ristrutturazione delle flotte da pesca della Comunità europea colpite dalla crisi economica.

All'intervento ammesso a finanziamento deve essere associato un adeguato monitoraggio scientifico degli effetti prodotti dal progetto pilota, effettuato da un istituto o ente di ricerca di comprovata esperienza nel settore e riconosciuto a livello nazionale.

I risultati del progetto pilota finanziato formano oggetto di relazione tecnica, che viene sottoposta dall'Autorità di Gestione ad una idonea valutazione qualitativa e, successivamente, resa disponibile al pubblico tramite pubblicazione sui siti istituzionali.

Sono, in ogni caso, esclusi gli interventi inerenti la pesca sperimentale, a meno che i medesimi riguardino l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi, con lo scopo di determinare l'impatto degli stessi sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

I soggetti ammessi al finanziamento sono le Organizzazioni di Produttori riconosciute, i consorzi di imprese di pesca, le cooperative di pescatori, gli organismi pubblici, le organizzazioni professionali riconosciute e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.

I predetti soggetti devono individuare un istituto/ente di ricerca, riconosciuto a livello nazionale, che cooperi alla realizzazione progettuale e a cui deve essere, altresì, affidata l'attività di monitoraggio scientifico del progetto stesso. Lo stesso deve, inoltre, provvedere alla relazione tecnica finale.

Non possono fruire delle agevolazioni previste dal presente bando i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi.

4. Spese ammissibili

Sono ammissibili le spese che hanno un legame diretto con gli interventi indicati al paragrafo precedente, che ri-





spettano le norme in materia di ammissibilità delle spese previste dai regolamenti comunitari di settore nonché dai documenti attuativi di riferimento adottati a livello nazionale e siano sostenute a decorrere dalla data di avvio del progetto.

Le spese ammissibili sono considerate al netto di oneri accessori e imposte, compresa l'IVA, a meno che quest'ultima non siano realmente e definitivamente sostenuti dal soggetto ammesso a contributo e siano pertinenti alle tipologie di spesa di seguito declinate:

- attrezzatura oggetto di sperimentazione;
- materiale di consumo di tipo specifico e/o specialistico;
- impianti di piccole dimensioni, da utilizzarsi a fini dimostrativi;
- produzione di materiale di comunicazione e informazione;
- costi connessi all'organizzazione di studi, ricerche, riunioni e seminari;
- spese relative alla cooperazione con l'istituto scientifico (relazione ex ante, monitoraggio, relazione tecnica finale);
- spese tecniche e di progettazione;
- spese connesse alla realizzazione del progetto (personale, affitto imbarcazioni o attrezzature, ecc.)

Per ciascun bene o servizio deve essere allegato il preventivo di spesa unitamente ad una relazione che evidenzii i

motivi della scelta .

Con riferimento alla tipologia di intervento, l'articolo 41, comma 2, lett. b) del Regolamento FEP prevede che scopo della sperimentazione di piani di gestione e di ripartizione dello sforzo di pesca sia quello di verificarne le conseguenze a livello biologico ed economico, nonché di ripopolamento. Sono, pertanto, ammessi a contributo solo i costi direttamente connessi alla verifica delle conseguenze della messa in atto del piano. Sono, in ogni caso, esclusi i costi connessi alla attivazione e realizzazione pratica del piano (ovvero la gestione ed il controllo effettivi) quali aiuti per arresto definitivo e temporaneo delle attività di pesca, compensazioni per interruzioni delle attività di pesca, ecc..

Non sono ammissibili

- le spese relative alla pesca sperimentale, a meno che riguardino l'uso sperimentale di tecniche e/o di attrezzi da pesca più selettivi, con lo scopo di determinare l'impatto degli stessi sugli stock ittici e/o sull'ambiente marino;
- le spese riferibili a contributi in natura;
- i costi di funzionamento;
- i canoni delle concessioni demaniali;
- l'acquisto (con esclusione del noleggio) dell'attrezzatura che accresca la capacità di pesca (del tipo sonar, telecamere subacquee...);
- i materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del

beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;

- le spese relative ad opere in subappalto;
- gli interessi passivi;
- le spese di alloggio;
- le spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;
- l'acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio diverse da quelle di laboratorio;
- l'IVA se non definitivamente sostenuta dal beneficiario finale;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- le spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non sono comunque ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 1° gennaio 2007.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

Le risorse disponibili per la attivazione della misura ammontano a complessivi € 847.576,00 per tutto il periodo di programmazione.

Il contributo a fondo perduto è calcolato in percentuale del costo progettuale valutato ammissibile ed è pari al 100% nel caso di interventi realizzati da organismi pubblici e al 60% nel caso di interventi realizzati da soggetti privati.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto di intervento.

MISURA 3.6

Modifiche pescherecci

1. Finalità della misura

Con le risorse pubbliche del Fondo europeo per la pesca possono essere finanziati lavori di modifica ed adattamento di pescherecci dismessi per destinarli ad altre attività quali formazione, ricerca nel settore della pesca o attività diverse dalla pesca.

2. Interventi ammissibili

L'aiuto può essere concesso per la modifica del pesche-

reccio al fine di destinarlo ad altre attività solo se il peschereccio viene cancellato definitivamente dal registro della flotta pescherecci e quindi la licenza di pesca annullata.

3. Soggetti ammissibili a finanziamento e requisiti di ammissibilità

L'intervento è ammissibile al contributo del Fondo europeo per la pesca solo se è proposto da organismi pubblici quali scuole, università, enti locali, enti di ricerca ecc., ovvero enti che hanno attinenza con l'utilizzo del mezzo.

4. Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal soggetto proponente che ha acquisito la proprietà del mezzo e comprende quei costi relativi alla modifica del peschereccio per adattarlo al nuovo uso diverso dalla pesca, ad esempio per la formazione.

Nel dettaglio, le spese possono riguardare lavori di impiantistica, di installazione di attrezzature, di adattamento per la sicurezza ed ogni altro costo sostenuto per lavori compatibili con la nuova destinazione.

5. Quantificazione delle risorse e misura del contributo

La Giunta Regionale, con propria delibera n. 1285 del 29/09/2008, ha stanziato per l'attivazione della misura la somma complessiva di € 70.632,00 per tutto il periodo di programmazione. Le spese ritenute ammissibili possono essere finanziate al 100%. Con tali risorse possono essere finanziati uno o più interventi.